



Home

Informazioni generali

Comunità di ricerca

Attività formative

Risorse

Osservatorio OPAL

Sei qui: Home Osservatorio OPAL DOPAL n. 4 - 5/2014 Solo i comuni possono individuare al loro interno le zone in cui collocare le farmacie. Annotazione a sentenza della Corte costituzionale n. 255/2013

Solo i comuni possono individuare al loro interno le zone in cui collocare le farmacie. Annotazione a sentenza della Corte costituzionale n. 255/2013

di Nicola Dessì

Stampa | Email

Parole chiave: Commercio, tutela della salute

Riferimenti normativi: Art. 117, co. 3 Cost. Artt. 3, co. 1, lett. b), 4 legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio); art. 2, co. 1 e 2 legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16 (Assistenza farmaceutica)

Massima: In virtù della legge statale, spetta ai Comuni indicare le zone in cui devono essere collocate le farmacie. Il legislatore regionale e provinciale non può disporre diversamente, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost.,la definizione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute è riservata al legislatore statale

Link al documento

La sentenza decide alcune questioni di legittimità costituzionale, promosse in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, contro alcune disposizioni della legge 21/2012 della Provincia autonoma di Trento e della legge 16/2012 della Provincia autonoma di Bolzano. Le questioni, alcune delle quali interessano le funzioni dei Comuni, sono state promosse con due separati ricorsi, che la Corte ha deciso con un unico giudizio. La Corte ha riconosciuto la fondatezza di alcune delle questioni.

La legge 21/2012 della Provincia di Trento, all'art. 3, comma 1, lettera b), modifica la legge provinciale 29/1983. Viene introdotto all'art. 58 il comma 2-bis, il quale assegna alla Provincia il compito di determinare "il numero delle farmacie ubicate nei singoli Comuni" e di identificare le zone in cui le farmacie dovranno essere collocate. Inoltre, l'art. 4 della legge provinciale introduce un art. 59-bis, in base al quale, nel procedimento di localizzazione delle farmacie, "non sono utilizzati" gli atti che il Comune ha precedentemente adottato in materia: la Provincia, dunque, non tiene conto di questi atti.

La legge 16/2012 della Provincia di Bolzano contiene una disposizione analoga. Infatti, secondo l'art. 2, co. 1, la Giunta provinciale determina il numero delle farmacie nei singoli Comuni, nonché le "zone ove collocare le nuove farmacie"; in base al comma 2, la Giunta provinciale dovrà sentire i Comuni interessati.

Secondo la Corte, queste disposizioni sono illegittime.

Le norme impugnate attengono senz'altro alla materia della tutela della salute, attribuita dall'art. 117 Cost., comma 3, alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. Spetta allo Stato, dunque, dettare i principi fondamentali in questo ambito.

Nel caso di specie, la legge statale assegna ai Comuni la funzione di individuare, al loro interno, le zone in cui collocare le nuove farmacie: così l'art. 11, commi 1 e 2, del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 27/2012. La Corte rinviene nella scelta del legislatore statale la risposta all'esigenza di "assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività", nel quadro più generale dell'attribuzione dei compiti di pianificazione urbanistica ai Comuni, cioè all'ente più vicino ai cittadini; le due Province autonome, invece, hanno scelto di attribuire tale compito alle Giunte provinciali.

Va inoltre notato che il legislatore statale, se – da un lato – ha inteso attribuire la competenza a localizzare le farmacie al Comune, lo stesso legislatore ha – al contempo – assegnato alle Regioni e alle Province autonome il compito di rivedere le piante organiche, in caso di mutamenti nella





differenziazione, prevedendo che un solo ente si occupi di svolgere entrambe le funzioni.

Il contrasto delle norme impugnate con il principio contenuto nella predetta norma statale implica l'illegittimità delle stesse.

Tweet

Like Sign Up to see what your friends

G+

Pubblicato in Newsletter n. 4 - 5/2014

Torna in alto

distribuzione della popolazione comunale: così dispone l'art. 5, comma 1, della 1. 362/1991. Il legislatore statale ha dunque conferito a due enti *diversi* la funzione di determinazione della pianta organica e quella della sua revisione. Le disposizioni impugnate, invece, non operano questa

Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.Avogadro"

Dottorato di Ricerca in Autonomie Locali, Servizi Pubblici e Diritti di Cittadinanza

Via Mondovì 6 - 15121 Alessandria

Tel. +39.0131.283765 - Fax +39.0131.283777 - E-mail: drasd@unipmn.it